

**L.R. 20 dicembre 2004, n. 28 (1).**

**Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori (2).**

---

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2004, n. 56.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 maggio 2006, n. 867*. Con *Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 1212* sono stati approvati i criteri per il riparto dei fondi di cui alla presente legge.

---

---

### **Art. 1**

#### *Finalità.*

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

3. Il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

---

---

### **Art. 2**

#### *Accordi di programma.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'*art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, nel quale vengono individuate le priorità previste all'articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

---

---

### **Art. 3**

#### *Interventi finanziabili.*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;

e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

---

---

#### **Art. 4**

##### *Norma finanziaria.*

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la *legge n. 328/2000* e per la *legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3* e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.

---

---